

**STATUTO**  
**DEL**  
**“CLUB PLINIO VERDA”**

---

**I. NOME, SEDE, SCOPO E DURATA**

**Art. 1.** Con la denominazione “Club Plinio Verda” viene costituita un’associazione conformemente al presente statuto e agli art. 60 e ss del Codice civile svizzero (CC).

**Art. 2.** La sede dell’associazione è nel Comune di domicilio del presidente.

**Art. 3.** Lo scopo è quello di tenere vivo, difendere e promuovere lo spirito critico e laico della cultura illuminista.

**Art. 4.** La sua durata è illimitata.

**II. ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE**

**Art. 5.** Gli organi dell’associazione sono:

- A. l’assemblea generale
- B. il Comitato

### **A) L'Assemblea generale**

**Art. 6.** L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è convocata dal Comitato una volta all'anno.

Per la tenuta dell'assemblea non è chiesto un quorum di presenza.

### **B) Il Comitato**

**Art. 7.** Il Comitato è composto da almeno cinque soci designati dall'Assemblea generale. Il Presidente è designato dal Comitato.

**Art. 8.** Il Comitato stabilisce l'importo delle quote sociali (art. 9 e 11).

## **III. SOCI**

**Art. 9.** Sono membri dell'associazione tutti coloro che manifestano un interesse per gli obiettivi dell'associazione e pagano la loro quota.

## **IV. RESPONSABILITA' E PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 10.** L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri degli organi statutari.

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'associazione.

## **V. RISORSE**

**Art. 11.** Le risorse dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote;
- b) i doni e lasciti.

## **VI. REVISIONE DELLO STATUTO**

**Art. 12.** La revisione totale o parziale del presente statuto potrà avere luogo in qualsiasi momento per iniziativa del Comitato o su domanda di 1/10 dei soci dell'associazione o di 1/5 dei soci presenti all'assemblea generale.

**Art. 13.** La revisione è accettata se i 2/3 dei soci presenti all'assemblea generale la votano.

## **VII. SCIoglimento**

**Art. 14.** Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso da un'assemblea generale con una maggioranza di 2/3 dei soci (presenti e assenti) dell'associazione. In questo caso si organizza preliminarmente un voto per corrispondenza. Il non-ritorno di un

bollettino di voto significa un voto che va in aggiunta all'opinione espressa dalla maggioranza semplice dei soci presenti.

**Art. 15.** In caso di scioglimento, la liquidazione sarà fatta dal Comitato in carica al momento, a meno che l'assemblea generale decida diversamente. In questo caso, il patrimonio dell'associazione sarà assegnato a enti che perseguono un fine culturale analogo.

### VIII. DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 16.** Ove il presente statuto non disponga altrimenti, si applicano gli art. 63 e ss CC e si fa rinvio alla dottrina ed agli usi in merito a quegli articoli.

**Art. 17.** Il presente statuto è stato adottato nella seduta costitutiva del 12 giugno 2007 ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 12 giugno 2013

Il presidente

Diego Erba